

ALLEGATO A



**UNIONE DEI COMUNI DI
BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO E RIOLO TERME**
SERVIZIO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI RIOLO TERME

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

APPROVATO ALL'UNANIMITA' CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 72 DEL 28.11.2011

CAPO I – I SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio per autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, e disciplina le funzioni amministrative concernenti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15.01.1992, n. 21, con esclusione del servizio di noleggio autobus con conducente per trasporto persone.
2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - a) Legge 15.01.1995 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e ss.mm.ii.;
 - b) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii., artt. 8, 19, 85;
 - c) D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada, modificato ed integrato con decreto 10.09.1993, n. 360) e ss.mm.ii.;
 - d) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
 - e) L.R. 02.10.1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e ss.mm.ii.;
 - f) D.M. 15.12.1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente" e ss.mm.ii.;
 - g) D.M. 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura" e ss.mm.ii..
 - h) Legge 05.02.1992, n. 104, art. 8 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii.;
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da ogni altra disposizioni, dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto che possa, direttamente od indirettamente, avere applicazione in materia e non sia in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per autoservizi pubblici non di linea si deve intendere il servizio di noleggio con conducente, così come definito dall'art. 3 della Legge n. 21/1992.
3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3

Condizioni di esercizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 21/1992, salvo il potere di conferimento a norma del medesimo articolo.

L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21.

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Si osservano le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le autorizzazioni sono strettamente personali, in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, economico e commerciale.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune dispone per il rilascio di un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare, da un socio o da un suo dipendente, sempre che risultino iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4

Caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5 della Legge 21/1992 si provvede, per ogni veicolo di noleggio con conducente, al rilascio di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo od altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Riolo Terme e relativo stemma comunale;
 - Numero d'ordine progressivo;
 - Dicitura in nero "NCC"
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede attraverso il Comando di Polizia Municipale;
3. Si applicano ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente le prescrizioni di cui al D.M. 15.12.1992, n. 572 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni antinquinamento.

Art. 5

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di NCC, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia - Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Riolo Terme.

3. Il Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale, può autorizzare le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente ad esercitare il servizio di piazza, stabilendo il numero ed il luogo delle stazioni di sosta, ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L. 21/1992.
4. È consentito all'utente accedere al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio e telefono).

Art. 7

Organico dei Veicoli

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 21/1992 e fino a diversa determinazione in base ai criteri ed alle metodologie programmatiche di riferimento da predisporre da parte della Provincia, come previsto dall'allegato a), capo V delle Direttive Regionali di cui alla Deliberazione del Consiglio della Regione dell'Emilia Romagna n. 2009 del 31.05.1994, l'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è fissato in **n. 5 (cinque) autorizzazioni** per autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile:
 - a) per adeguamento al fabbisogno teorico determinato per il Comune dalla Provincia;
 - b) a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda od a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio od altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio – economiche – territoriali concorrenti, secondo la metodologia di riferimento, alla determinazione del fabbisogno di cui alla lettera a);
 - c) per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.
3. L'organico di cui al comma 1 è unicamente riferibile ad autovetture e ad un corrispondente numero di autorizzazioni.
4. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 11, e sono sottoposte all'approvazione della Provincia ai sensi della L.R. 30/1998.

CAPO II – L'AQUISIZIONE DELL'AUTOVETTURA E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 8

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1. Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 9

Bando per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia - Romagna.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunità Economica Europea.

5. In relazione al numero di autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva del 20% da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità; in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità od altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

Art. 10
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la competente Commissione di concorso per l'esame delle domande presentate.

Art. 11
Commissione Comunale Consultiva

1. E' nominata, con decreto del Sindaco, la Commissione Comunale Consultiva per la disciplina del servizio pubblico di trasporto non di linea nel territorio del Comune e per l'applicazione del presente regolamento.
2. Essa è formata da cinque componenti nominati nel modo seguente: Assessore competente, un consigliere comunale, un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.
3. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un funzionario del settore con qualifica non inferiore alla "C". La seduta è valida quando sono presenti almeno tre membri.
4. La Commissione Comunale esprime parere sugli atti di competenza comunale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento, compie studi ed elabora proposte da sottoporre agli organi competenti. Per le proposte relative alla pianta organica delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.
5. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.
6. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni, a far tempo dalla esecutività dell'atto di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

Art. 12
Commissione di concorso per l'assegnazione di autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente, la Giunta Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione di concorso, composta dal Segretario Comunale, o suo delegato, che la presiede, e da due esperti in materia.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
4. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.
5. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 10, lettera d) del presente Regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla "C".

Art. 13

Attività della Commissione di Concorso e criteri

1. La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle domande, qualora non sia già stato previsto nel bando di concorso deliberato, stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità, i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando stesso.
2. Il bando di concorso, deliberato dalla Giunta Comunale, deve in ogni caso sempre prevedere e valutare i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.
3. Provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande pervenute per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 14 e a quanto disposto dal bando deliberato.
4. La Commissione di concorso provvede successivamente a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, sulla base dei titoli previsti nel bando di concorso deliberato e dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo 16.
5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è contestualmente inviata al settore competente al rilascio delle autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
6. La graduatoria di cui al comma 4 ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.
7. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.
8. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle autorizzazioni disponibili.

Art. 14

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate al Comune, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando deliberato, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992;
- copia della patente di guida;
- copia del certificato di abilitazione professionale;
- documentazione comprovante la disponibilità, sul territorio comunale, di una rimessa o uno spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e l'ordinaria manutenzione;

- documentazione di eventuali titoli di preferenza;
- fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente;
- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di:

- **impegnarsi a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;**
 - **non aver trasferito l'autorizzazione di noleggio autovetture con conducente nei 5 (cinque) anni precedenti;**
 - non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia) e della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);
 - non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà inoltre produrre idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - essere iscritto al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o dei veicoli per i quali è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C.:
- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal D.P.R. 445/2000, in quanto compatibile con le disposizioni della Legge 21/1992, e salvi necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti devono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di Legge.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 16
Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio, o che ha svolto l'attività in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale, a parità di punteggio:
 - L'essere in possesso di altra autorizzazione di NCC del Comune di Riolo Terme da almeno due anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - L'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili.

Art. 17
Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 18
Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono sottoposte ogni anno a controllo, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 19
Trasferibilità del titolo autorizzativo

1. Le autorizzazioni fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla Legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa" ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Legge 21/1992, è autorizzato dal Comune alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi od ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi od a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 21/1992 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
6. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi od i loro legittimi rappresentanti devono presentare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare

trasferente od, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

7. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso Comune né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente autorizzazione.

Art. 20

Norme comportamentali

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - prestare il servizio con regolarità;
 - comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
 - conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.
2. È fatto divieto di:
 - interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato;
3. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 21

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altre casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22

Trasporto di persone diversamente abili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa di persone diversamente abili e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 23

Idoneità dei veicoli

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della MCTC, la Commissione Consultiva di cui all'art. 11 stabilisce le eventuali ulteriori caratteristiche dei mezzi da

destinare a N.C.C., disponendo per il tramite della Polizia Municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30.
3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo ed indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del normale periodo di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale. In tale ipotesi, sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 24

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati ai sensi degli artt. 2 e 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea, corrispondente alla rispettiva destinazione.

Art. 25

Trasporti bagagli e animali

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26

Forza pubblica

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III – ILLECITI E SANZIONI

Art. 27

Vigilanza

1. La Commissione Consultiva Comunale vigila sulla osservanza del presente regolamento. Allo scopo si avvale dei competenti Uffici, promuove inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assume le proprie determinazioni e formula le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 28

Diffida

1. Il Dirigente competente diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;

- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 29 **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.032,91 per la violazione del primo comma dell'art. 5;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.032,91 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
 - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione del terzo comma dell'art. 22;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.032,91 per la violazione dell'art. 24.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 30 **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - h) inosservanza delle tariffe stabilite.
2. Il Dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 31 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'art. 11, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 19 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 14, comma 3.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 32

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 33

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 19;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La dichiarazione di decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 35

Norma transitoria

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.